



Comune di CESSAPALOMBO

(Provincia di Macerata)

Comune insignito della Croce di Guerra al Valor Militare

Via Mazzini, 3 – cap. 62020 – tel. 0733 907132 – fax 0733907096 – e-mail: info@comune.cessapalombo.mc.it

ORDINANZA n° 15 del 29-06-2020 prot. n. 3344

Chiusura area denominata “GOLE DEL FIASTRONE”

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale “Monti Sibillini” prot. n. 5901 del 18/06/2020, acquisita da questo Ente al Prot. n. 3159 del 19/06/2020, con la quale si segnala che sul versante idrografico delle gole (coordinate Gauss-Boaga: E2374288 N4770365), percorrendo il sentiero che dal parcheggio sito in località “Caprareccia” del Comune di Cessapalombo conduce alla Grotta dei Frati del Comune di Fiastra, in corrispondenza della stessa Grotta dei Frati, è presente un masso di notevoli dimensioni che, osservato a distanza, appare essere incombente sul sottostante greto del torrente Fiastrone;

Considerato che in data 24/06/2020 è stato effettuato un sopralluogo dall’Assessore di questo Comune Ermanno Micucci, unitamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fiastra e a due rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato Stazione Parco di Fiastra, durante il quale si è accertata la effettiva pericolosità di tale masso di notevoli dimensioni che appare incombente sul sottostante greto del torrente Fiastrone;

Considerato il notevole afflusso di turisti che si riversano nel sentiero delle Gole del Fiastrone, partendo sia dal Comune di Fiastra sia dal Comune di Cessapalombo, e ritenuto opportuno procedere alla chiusura al transito nell’area in oggetto;

Ritenuto, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, di vietare l’accesso a chiunque al sentiero denominato “Gole del Fiastrone” nella parte ricadente nel territorio del Comune di Cessapalombo;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Di vietare l’accesso a chiunque al sentiero denominato “Gole del Fiastrone” nella parte ricadente nel territorio del Comune di Cessapalombo con effetto immediato.

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre la prescritta segnaletica e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione all’albo telematico del Comune nonché nei consueti modi di diffusione.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

La violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Copia della presente venga trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Cessapalombo, al Comando Stazione Carabinieri di San Ginesio competente per territorio, al Reparto Parco Nazionale “Monti Sibillini di Visso e alla Stazione CC “Parco” di Fiastra.

IL SINDACO

Dott.ssa Giuseppina Feliciotti

Giuseppina Feliciotti

